



M V

COMUNE DI BONIFATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del Registro delle deliberazioni

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

L'anno millenovecento noventaquattro addi sedici del mese di Febbraio
alle ore 15,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti (si - no)		CONSIGLIERI		Presenti (si - no)	
1	GEFACE Roberto - Sindaco	si	==	11	GROSSO Battista	si	==
2	LAINO Attilio	si	==	12	RIZZO Guido	si	==
3	LALIA Antonio	si	==	13	DE BRASI Mario	==	no
4	MOLLO Antonio Giovanni	si	==	14	RUGIERO Settimio	==	no
5	SAFFO Feul	==	no	15	QUINTIERO Leonardo	==	no
6	GARRATO Rosa	==	no	16	TOTO Egidio	==	no
7	BORELLI Antonio	si	==	17	ARQUEI Mario	==	no
8	OLVIERO Rosario	si	==				
9	AMABILE Francesco	si	==				
10	PUGLIANO Francesco G.	si	==				

ASSEGNATI N. 16
IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 10 - comp. il Sindaco
ASSENTI N. 07

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Pr.
Roberto GEFACE nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Sig. Pr. Luigi ANTONIUCI

La seduta è pubblica.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL VERDE

PUBBLICO E PRIVATO

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

INDICE

- 1.- Principi.
- 2.- Oggetto del Regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO
E PRIVATO.

- 3.- Oggetto della salvaguardia.
- 4.- Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.
- 5.- Norma di esclusione.
- 6.- Abbattimenti.
- 7.- Potature.
- 8.- Danneggiamenti.
- 9.- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
- 10.- Distanze minime d' impianto.
- 11.- Aree di pertinenza delle alberature.
- 12.- Norme per gli interventi edilizi.
- 13.- Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- 14.- Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.
- 15.- Difesa fitosanitaria.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO.

- 16.- Individuazione degli alberi di pregio.
- 17.- Obblighi per i proprietari.
- 18.- Interventi sull' esistente.
- 19.- Sostituzione a seguito di abbattimenti.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO,
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

- 20.- Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D' USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

- 21.- Ambito di applicazione.
- 22.- Destinatari.
- 23.- Interventi vietati.
- 24.- Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.
- 25.- Competenze per il rilascio delle autorizzazioni.
- 26.- Interventi prescritti.
- 27.- Deroghe.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

- 28.- Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali, e aree incolte.
- 29.- Sfalciò delle aree prospicienti alle strade comunali.
- 30.- Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua.
- 31.- Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.
- 32.- Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.
- 33.- Drenaggi sotterranei.
- 34.- Salvaguardia delle sorgenti.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

- 35.- Sanzioni.
- 36.- Norme finanziarie.
- 37.- Norme regolamentari in contrasto.
- 38.- Riferimenti legislativi.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

REGOLAMENTO DEL VERDE

1) PRINCIPI.

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall' art. 9 della Costituzione della Repubblica);

visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell' aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell' anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO:

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL
VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3.- OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 10, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 10 rilevato a m 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 10 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

4.- INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall' Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell' Ufficio Ambiente o del responsabile del Verde Pubblico.

5.-NORMA DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

1.- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

2.- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

6.- ABBATTIMENTI.

A) L' abbattimento di alberature, anche non più vegetanti, è soggetto ad autorizzazione Comunale.
Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone, ecc.).

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell' esistente.

Quando le ragioni della richiesta di abbattimento appaiono dubbie il tecnico comunale può richiedere, a spese dell' interessato, una perizia di un tecnico abilitato.

La risposta ad una domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30 gg , salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell' autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt 3.

C) L' abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell' autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all' art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), le seguenti sanzioni:

albero	sanzione	oblazione
diametro fino a cm 20	da 50.000 a 400.000	100.000
" da cm 21 a cm 40	da 75.000 a 600.000	150.000
" da cm 41 a cm 60	da 100.000 a 800.000	200.000

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

" oltre cm 60	da 125.000 a 1.000.000	250.000
---------------	---------------------------	---------

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato :

pianta abbattuta senza autorizzazione	impianto in sostituzione
diametro fino a 20 cm	n° 1 albero di dimensioni minime altezza mt 3 e diametro cm 4;
" da cm 21 a cm 40	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 5;
" da cm 41 a cm 60	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 6;
" oltre cm 60	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 8.

Nel caso l' albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall' art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l' Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l' elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in area di proprietà Comunale.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall' Ufficio Tecnico o dal responsabile del verde pubblico.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

D) L' inottemperanza alle prescrizioni comporta l' automatico decadimento dell' autorizzazione e l' applicazione delle relative sanzioni.

7.- POTATURE.

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull' esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all' inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati :

1) per le specie decidue nel solo periodo autunno/vernino (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);

2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).

3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell' albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all' art. 6.

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del precedente articolo comportano, in base all' art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n°383 del 1934) una sanzione da £. 10.000 a £. 80.000 (oblazione £. 20.000) per ogni pianta potata.

8) DANNEGGIAMENTI.

Gli interventi volti a danneggiare l' essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione da £. 50.000 a

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

£. 400.000 per ogni pianta danneggiata (oblazione £. 100.000).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inumarle con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a mt 0,20.
E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell' art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l' area di pertinenza di

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

cui all' art. 11.

All' interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all' interno dell' area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell' area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n°285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 ...mt. 10
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt ...mt. 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mtmt. 4
(Cercis, Prunus spp, ecc.)
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnaremt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell' apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all' interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l' area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all' apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

- 1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

diametro fino a cm. 20	mt. 2
diametro da 21 a 40 cm.	mt. 2,5
diametro da 41 a 60 cm.	mt. 3
diametro oltre 60 cm.	mt. 4.

- 2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1.

B) La superficie di terreno interessata dall' area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all' interno, o parzialmente all' interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.

D) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l' osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell' apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell' operazione di trapianto.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell' area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un' intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell' area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l' elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purchè nel rispetto dell' art. 13 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all' atto dell' attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 m² di superficie del lotto non coperta.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt 3,00 e avere ad un metro dal colletto un diametro inferiore a cm 4.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

13) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)
Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.
Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nella macchia mediterranea e dell'appennino calabro.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

3°) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l' ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

LISTA N. 1

ALBERI

acacia
acero
acero riccio
agrifoglio
carpino
corbezzolo
cerro (quercia)
carrubo
elce (leccio-quercia)
faggio
farnia
gelso
moro
lauro (alloro)
licio
olmo
ontano
olivo
pioppo
quercia da sughero
salice
robinia
albero del paradiso
ciliegio
fico
melo selvatico
melograno
pero selvatico
sorbo
noce
castagno

ARBUSTI

erica
ginestra
ginepro
lentisco (lentischio)
mirto (mortella)
oleandro

agave
ficodindia

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

LISTA N. 2

arancio
cedro
limone
mandarino
mandarancio
tutte le specie di agrumi

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

L I S T A N. 3

abete
pino (da pinoli) PINUS PINEA
pino (marittimo) PINUS PINASTER
pino (loricato) PINUS LEUCODERMIS
tasso

famiglia delle palme
famiglia delle magnolie

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

14) PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI.

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

15) DIFESA FITOSANITARIA.

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)
Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n°412).

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all' Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

COMUNE DI BONIFATI

ORDINAMENTO AMBIENTALE

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

to
a
te

di
le
la

le
re

co
le

e
to

tà
te
ti
no
di
a
ra

el
e,

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO.

16) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.

Le essenze arboree individuate nell' apposito censimento predisposto dall' Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

17) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

18) INTERVENTI SULL' ESISTENTE.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell' apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune

L' inottemperanza alle prescrizioni comporta l' automatico decadimento dell' autorizzazione e l' applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell' alberatura e l' incolumità delle persone.

19) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI.

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall' art. 13, nel qual caso il Comune nell' autorizzazione indicherà la specie,

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

alberi abbattuti

nuovi impianti sostitutivi

diam. fino a cm. 50	n° 1 pianta : dimensione minima diam. cm. 6 ;
diam. fino a cm.100	n° 1 pianta : dimensione minima diam. cm. 8 ;
diam. oltre cm.100	n° 1 pianta : dimensione minima diam. cm.10 ;

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l' Amministrazione Comunale.

B) L' abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all' art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione da £. 125.000 a £. 1.000.000.
E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall' applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" :

pianta abbattuta senza autorizzazione	impianto in sostituzione
diam. fino a 40 cm.	n° 2 piante diam. min. cm. 10
diam. fino a 70 cm.	n° 3 piante diam. min cm. 10
diam. fino a 100 cm.	n° 4 piante diam. min. cm. 10
diam. fino a 130 cm.	n° 5 piante diam. min. cm. 10
diam. oltre 130 cm.	n° 7 piante diam. min. cm. 10

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

C) Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto all'art. 6/D del presente regolamento.

D) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO
STORICO, ARCHITETTONICO E
AMBIENTALE.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

10) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

a) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

b) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia

c) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuove costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI
PARCHI E DEI GIARDINI
PUBBLICI.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI-PUBBLICI

21) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

22) DESTINATARI.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

23) INTERVENTI VIETATI.

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonchè calpestare le aiuole
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un'altro animale o persone.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.
In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
- N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

24) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

25) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti.

26) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo :

- A) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali.
- B) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.

- C) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

27) DEROGHE.

Nell' espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell' Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l' asporto di piante infestanti, l' accensione di fuochi, l' uso di mezzi agricoli o speciali, l' esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant' altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER
LE ZONE A DESTINAZIONE
AGRICOLA.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 3°

NORME INTERGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE
AGRICOLA.

28) DIVIETO D' INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

29) SFALCIO DELLE AREE PROSPICIENTI ALLE STRADE COMUNALI

Le scarpate e le aree prospicienti le strade comunali e vicinali devono essere mantenute sfalciate dai frontisti.

30) SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA.

A) I maceri, gli specchi d' acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

B) L' Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

31) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

32) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, e vietato il loro danneggiamento.

L' estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall' art. 6/A.
In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l' esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

33) DRENAGGI SOTTERRANEI.

Preso atto dei principi espressi dall' art. 1 del presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.
In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

34)- SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

E' vietato di serbare chimicamente l'area circostante la sorgente allo scopo di eliminare erba e canne. Detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, dopo autorizzazione da parte del Comune.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME
FINANZIARIE E
REGOLAMENTI IN
CONTRASTO.

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

35) SANZIONI.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purchè non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

Articoli violati	Oggetto	sanzione	oblazione
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione	vedi art. 6/C	
7	Potature scorrette	vedi art. 7/B	
8	Danneggiamenti	vedi art. 8	
9	Aree di cantiere	vedi art. 8	
11	Aree di pertinenza - mancato rispetto	da 50.000 a 400.000	100.000
18	abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	vedi art. 19/B	
	inteventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	da 100.000 a 800.000	200.000
23/B e seguenti		da 20.000 a 160.000	40.000
24	Interventi non autorizzati	da 50.000 a 400.000	100.000
26		da 20.000 a 160.000	40.000
28		da 50.000 a 400.000	100.000

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262
(artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398
(artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285
(artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495
(artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n°735 del 17.07.80
(art.52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n°383 del 1934
(art. 106);
- 7) D.M. n°412 del 03.09.87
(Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26
(Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);

COMUNE DI BONIFATI

COORDINAMENTO AMBIENTALE

Articoli violati	Oggetto	sanzione	oblazione
29		da 25.000 a 200.000	50.000
30		da 125.000 a 1000.000	250.000
31		da 50.000 a 400.000	100.000
32		da 50.000 a 400.000	100.000
33	Mancata presentazione planimetria e relazione	da 50.000 a 400.000	100.000
34		vedi art. 6/C	

36) NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall' art. 6 punto B e art. 17 punto B, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull' andamento dell' inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

37) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Sono abrogate le norme dei regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

38) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

39) ENTRATA IN VIGORE.*

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione e la pubblicazione prevista dall'art. 86 comma 6 dello Statuto.